

CAMERA DEI DEPUTATI

N.87

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011 (87)

(articolo 4, commi 3, lettera b), e 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 6 giugno 2019

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3,
LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011, N. 91.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, lettera b), che dispone la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del suddetto decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2013 concernente la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2013, n. 259, S.O.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente le disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a Sezioni riunite, nell'adunanza del 2 marzo 2015 e successivamente in data 29 novembre 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;



E m a n a
il seguente regolamento:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Capo I **Definizioni e principi informativi**

ART. 1 **(Definizioni e denominazioni)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato;
- b) capitolo: unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione. Può essere ripartito in articoli;
- c) cassiere: il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un'amministrazione pubblica. È un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un'amministrazione pubblica senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse. L'unico limite per le spese è rappresentato dall'ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso;
- d) centro di costo: unità organizzativa, corrispondente ad un centro di responsabilità o alle strutture organizzative di livello inferiore, qualora esistenti, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo ed a cui è assegnata la responsabilità di gestire le risorse umane, e strumentali dalle quali si generano i costi; l'attribuzione di costi indiretti può avvenire anche per il tramite di centri di costo contabili non corrispondenti ad unità organizzative e utilizzati per l'imputazione di tali costi al fine di un successivo ribaltamento sugli altri centri di costo;
- e) centro di ricavo/provento: unità organizzativa, corrispondente ad un centro di responsabilità, cui vengono imputati i ricavi e i proventi, diretti ed indiretti, riconducibili alla responsabilità della stessa unità organizzativa; l'attribuzione di ricavi/proventi indiretti può avvenire anche per il tramite di centri di ricavo/provento contabili, non corrispondenti ad unità organizzative e utilizzati per l'imputazione di tali proventi al fine di un successivo ribaltamento sugli altri centri di ricavo/provento;
- f) centro di responsabilità: unità organizzativa di livello dirigenziale generale o inferiore cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- g) costo/onere: il costo è la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo; l'onere non sempre presuppone una corrispettiva operazione di scambio ma può anche afferire ad altre attività istituzionali o erogative che incidono negativamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica;
- h) direttore generale: altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, è il responsabile dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'amministrazione pubblica;
- i) entrata finanziaria: l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti passivi; rappresenta l'incremento o l'acquisizione di risorse finanziarie;
- l) funzionario ordinatore: il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. Il funzionario ordinatore equivale al funzionario delegato;
- m) macroaggregati: articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa;
- n) missioni: funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Le missioni sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali



perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Le missioni sono elaborate nel rispetto delle linee guida generali definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295;

o) ordine di provvista fondi: è un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventerà definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati). Non è un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata. Equivale all'ordine di accreditamento;

p) organo di vertice: l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'amministrazione pubblica;

q) piano dei conti integrato: insieme di conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria, i proventi/ricavi ed i costi/oneri in termini di contabilità economico-patrimoniale;

r) piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

s) programmi: unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione;

t) preposto/titolare del centro di responsabilità: un dirigente o funzionario all'uopo incaricato;

u) rapporto sui risultati: documento, redatto alla fine di ciascun esercizio, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel "piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio";

v) regolamento di contabilità: il regolamento di amministrazione e contabilità adottato da ciascuna amministrazione pubblica in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento;

z) ricavo/provento: il ricavo è la causa economica dell'entrata finanziaria che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi; il provento non sempre presuppone una corrispettiva operazione di scambio ma può anche afferire ad altre attività istituzionali o erogative che incidono positivamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica;

aa) risultato di amministrazione: somma algebrica tra il fondo di cassa, o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;

bb) servizio ragioneria: l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo individuato nel regolamento di organizzazione dell'amministrazione a cui è affidata la rilevazione contabile della gestione finanziaria ed economica;

cc) sistema di bilancio di previsione: è composto dai diversi documenti concernenti la previsione e la programmazione annuale e pluriennale per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'amministrazione pubblica che dà origine a diversi documenti annuali e pluriennali;

dd) spesa: rappresenta l'esborso finanziario/monetario riferito all'acquisizione delle risorse;

ee) tesoriere: il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un'amministrazione pubblica. È un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un'amministrazione pubblica. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Può eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico;

ff) uscita finanziaria: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti passivi.

ART. 2



(Ambito di applicazione)

1. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale, è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. Le Università adottano il sistema di contabilità disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, e sono comunque tenute a conformare, nel rispetto dei propri ordinamenti, le regole di amministrazione e gestione ai principi del presente regolamento.
2. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, corredato dallo statuto è trasmesso, per l'esame, all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità civilistica sono tenute a conformare, nel rispetto dei propri ordinamenti, le regole di amministrazione e gestione ai principi del presente regolamento.
4. Per le amministrazioni pubbliche non direttamente destinatarie, il presente regolamento costituisce un insieme di principi, cui dette amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possono far riferimento ai fini dell'adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità.

ART. 3

(Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, l'organo di vertice:
 - a) definisce le linee strategiche triennali e le politiche di settore, in conformità alle missioni ed ai programmi dell'amministrazione pubblica, secondo le direttive del Governo e dell'amministrazione vigilante nonché del documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, sulla scorta delle proposte del direttore generale;
 - b) emana le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione;
 - c) assegna a ciascun centro di responsabilità una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'amministrazione pubblica, commisurata alle risorse finanziarie disponibili, alle attività determinate per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumentali o di supporto, secondo i criteri organizzativi di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. L'assetto organizzativo dell'amministrazione pubblica si compone di centri di responsabilità, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. La gestione e la realizzazione di ciascun programma di spesa è attribuita in maniera univoca ai centri di responsabilità amministrativa.
3. Il titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.

ART. 4

(Principi contabili generali)

1. Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

ART. 5

(Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio di previsione)

1. L'esercizio ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dall'organo di vertice entro i termini di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.



3. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio, salvo che speciali norme di legge o disposizioni statutarie prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrate dalla stessa amministrazione pubblica.
4. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
5. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato secondo quanto disposto dall'articolo 13. I programmi sono determinati dall'organo di vertice in modo da assicurare la rispondenza con gli obiettivi assegnati annualmente ai responsabili della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
6. Il bilancio di previsione dell'esercizio di competenza deve consentire la comparabilità degli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
7. Sono considerate incassate le somme versate al tesoriere o al cassiere e pagate le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere.
8. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
9. Gli stanziamenti in entrata sono iscritti in bilancio, in relazione ai titoli, alle tipologie ed alle categorie, previo accertamento della loro attendibilità e congruità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle missioni ed ai programmi ed ai macroaggregati dell'amministrazione pubblica, nel rispetto dei vincoli fissati dai documenti previsti dal bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rimane preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, inteso quale raggiungimento degli equilibri complessivi delle varie parti che lo compongono. In modo particolare per le amministrazioni in contabilità finanziaria, occorre che sia assicurato l'equilibrio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le spese correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.
11. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate, devono essere ricondotte al bilancio e ne deve essere data completa informativa in apposito allegato al bilancio medesimo.
12. Le pubbliche amministrazioni per le quali alla quantificazione del contributo dello Stato si provvede annualmente con le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, iscrivono nel bilancio preventivo, nelle more dell'approvazione della legge annuale di stabilità, quale entrata a titolo di contribuzione statale, ove non diversamente comunicato dall'amministrazione vigilante, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso.
13. Le pubbliche amministrazioni i cui organi periferici siano dotati di autonomia amministrativa, gestionale e contabile per cui gestiscono bilanci separati, nonché quelli a carattere associativo o federativo, sono tenute alla redazione del bilancio di previsione consolidato, strutturato per missioni, programmi e per macroaggregati per le riassunzioni delle previsioni delle varie gestioni, nel quale è esclusa ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazioni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni od unità in cui la pubblica amministrazione si articola.

Capo II

Processo di pianificazione e programmazione



ART. 6

(Pianificazione, programmazione e budget)

1. Sulla base delle linee strategiche triennali e delle politiche contenute nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 7, i preposti ai centri di responsabilità avviano il processo di programmazione per la realizzazione dei programmi ad essi attribuiti, in conformità con i regolamenti di organizzazione e contabilità di ogni amministrazione pubblica.
2. Ogni centro di responsabilità descrive in un apposito documento le previsioni quali-quantitative delle proprie attività che identificano i programmi che essi intendono realizzare nel corso dell'anno o del triennio. Le proposte provenienti dai centri di responsabilità riportano, altresì, gli indicatori ed i risultati attesi di bilancio da inserire nel piano di cui all'articolo 18.
3. Il direttore generale provvede a rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo con le risorse economiche e finanziarie disponibili per il loro raggiungimento. A tal fine, con il bilancio di previsione, il direttore generale può proporre all'organo di vertice la rimodulazione delle stesse risorse tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. La fattibilità della rimodulazione deve essere documentata nella nota illustrativa. Le proposte sono formulate sulla base e nei limiti della legislazione vigente.
4. I documenti elementari che descrivono le valutazioni finanziarie ed economiche delle scelte gestionali che i responsabili amministrativi hanno definito nel loro processo di programmazione danno origine al budget del centro di responsabilità di cui all'articolo 16 e ai budget dei centri di costo. Il budget complessivo costituito dai budget dei centri di responsabilità è un documento interno per la gestione dei programmi identificati nel bilancio di previsione autorizzatorio.
5. Il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato nei seguenti documenti:
 - a) il documento unico di programmazione;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione;
 - d) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
 - e) il budget complessivo dei budget dei centri di responsabilità;
 - f) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

ART. 7

(Documento unico di programmazione)

1. Il documento unico di programmazione (DUP), redatto entro il 15 ottobre di ciascun anno dall'organo di vertice, descrive le linee strategiche dell'amministrazione pubblica da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, normalmente coincidente con la durata del mandato; le strategie devono essere opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Paese.
2. Il documento unico di programmazione (DUP) espone il quadro economico generale, indica gli indirizzi di governo e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative degli utilizzatori e le specifiche finalità dell'amministrazione pubblica.
3. Il documento unico di programmazione (DUP) ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali a cui debbono uniformarsi le decisioni operative degli organi amministrativi. In questo documento gli organi di vertice dell'amministrazione pubblica descrivono sia le finalità istituzionali che quelle innovative, coerentemente alle missioni e programmi predeterminati, precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle, a legislazione vigente. In esso, inoltre, gli organi di vertice motivano le eventuali variazioni intervenute rispetto al documento unico di programmazione del precedente anno.
4. Per la parte delle entrate, il documento unico di programmazione (DUP) comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia l'attendibilità ed i vincoli di acquisizione. Per la parte delle spese, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione.



5. Il documento unico di programmazione (DUP) include, in apposita sezione, il piano pluriennale, normalmente coincidente con la durata del mandato, che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'amministrazione pubblica intende realizzare.

6. Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione pluriennale e, relativamente all'anno di competenza, coincidono con il preventivo finanziario del bilancio di previsione annuale.

7. La realizzazione di lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale delle opere e di aggiornamenti annuali, che costituiscono una apposita sezione del DUP, predisposto dalle amministrazioni pubbliche interessate con l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 8

(Il bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 in termini di competenza e di cassa e copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'amministrazione pubblica coerentemente evidenziate nel documento unico di programmazione.

2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale del bilancio di previsione.

4. Al bilancio pluriennale è allegato un piano finanziario dei pagamenti, in relazione a ciascun impegno assunto su tutti i capitoli di bilancio, che prevede la graduazione dei pagamenti negli anni del bilancio pluriennale in relazione alla loro effettiva scadenza e con puntuale riferimento agli atti presupposti dei medesimi.

5. Il piano finanziario dei pagamenti tiene conto della fase temporale di assunzione e di scadenza delle obbligazioni al fine di graduare nel tempo i pagamenti da programmare e da disporre nel limite delle autorizzazioni di cassa del bilancio pluriennale.

6. Il piano finanziario dei pagamenti è aggiornato in relazione agli eventi della gestione.

7. Al bilancio pluriennale è allegato un preventivo economico triennale, di cui all'allegato 2, ed un preventivo economico triennale articolato per missioni e programmi per le componenti economiche negative, di cui all'allegato 3.

ART. 9

(Consolidamento dei conti pubblici)

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici le amministrazioni pubbliche si conformano alle disposizioni contenute nel Titolo IV della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 10

(Piano dei conti integrato)

1. Per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale, le amministrazioni pubbliche adottano un piano integrato dei conti redatto sulla base di comuni criteri di contabilizzazione che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal presente decreto.

2. Il piano dei conti di cui al comma 1, a cui le classificazioni e i documenti contabili sono adeguati, è quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.



3. Al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni contabili nonché di garantire la corretta movimentazione dei conti del piano finanziario, economico e patrimoniale relativi al comune piano dei conti integrato, ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile è corredato da una codifica univoca e completa che identifichi la transazione nelle varie fasi dell'entrata e della spesa in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dal decreto non regolamentare di cui al comma 7 dello stesso articolo.

4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito almeno dal quarto livello in fase di previsione. Ai fini della gestione è necessario fare riferimento a tutti i livelli del piano dei conti, ed ai relativi aggiornamenti, come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero, sono aggiornati gli schemi di bilancio allegati al presente decreto.

TITOLO II

Bilancio di previsione, gestione economico-finanziaria, rendicontazione

Capo I

I documenti previsionali

ART. 11

(Il bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, è deliberato dal competente organo di vertice entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire nonché:
 - a) per le spese, i fabbisogni finanziari per la realizzazione dei programmi loro attribuiti;
 - b) per le entrate, il presunto ammontare articolato per le fonti di provenienza di cui sono responsabili.
3. Le comunicazioni dei titolari dei centri di responsabilità sono redatte anche in termini di contabilità analitica, per la realizzazione degli obiettivi stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
 - a) il preventivo finanziario;
 - b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 - c) il preventivo economico.
5. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
 - a) il documento unico di programmazione;
 - b) il bilancio pluriennale contenente in allegato il piano finanziario dei pagamenti;
 - c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
 - d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale.
6. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa. È deliberato nei termini di cui all'articolo 5, comma 2, e, ove previsto da norme di legge o statutarie, approvato dall'amministrazione vigilante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

ART. 12

(Il preventivo finanziario)



1. Il preventivo finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale» ed è formulato in termini di competenza e di cassa.
2. Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dal competente organo di vertice.
3. Il preventivo finanziario decisionale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 4 ed è corredato da una nota illustrativa ed integrato da un allegato tecnico.
4. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:
 - a) per ciascun macroaggregato, la natura inderogabile o di fabbisogno della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative, ivi compreso il carattere rimodulabile o non rimodulabile della spesa;
 - b) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
 - c) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale;
 - d) le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le competenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
5. Se il centro di responsabilità, in conformità con i regolamenti di organizzazione di ciascuna amministrazione pubblica o altri idonei provvedimenti, si articola in ulteriori unità organizzative, l'allegato tecnico riporta anche i criteri con cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali a tali unità organizzative.
6. Il preventivo finanziario decisionale è corredato della pianta organica del personale nonché degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 13

(Classificazione delle entrate e delle spese del preventivo finanziario)

1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito:
 - a) per l'entrata in titoli, tipologie e categorie;
 - b) per la spesa in missioni, programmi e macroaggregati.
2. Le tipologie per le entrate e i programmi per le spese costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa in modo da assicurare il costante adeguamento agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione della specifica amministrazione pubblica. Le modificazioni intervenute nell'articolazione delle tipologie e dei programmi rispetto all'anno precedente sono illustrate nel documento unico di programmazione. Le tipologie per l'entrata ed i programmi per la spesa formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti.
3. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attività e per la successiva rendicontazione.
4. Le entrate sono ripartite in:
 - a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate:
 - 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
 - 2) trasferimenti correnti;
 - 3) entrate extratributarie;
 - 4) entrate in conto capitale;
 - 5) entrate da riduzione di attività finanziarie;
 - 6) accensione prestiti;
 - 7) anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere;
 - 8) premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione;
 - 9) entrate per conto terzi e partite di giro.
 - b) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
 - c) categorie, secondo la specifica natura dei cespiti, dando separata evidenza delle eventuali quote di entrate non ricorrenti;
 - d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.



5. Le spese sono ripartite in:

- a) missioni, individuate in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295;
- b) programmi, che costituiscono aggregati omogenei di attività volte al perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione; la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità ai regolamenti di organizzazione nonché agli altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche;
- c) titoli, rappresentativi di un insieme omogeneo di macroaggregati, definiti secondo la natura della gestione delle spese:
 - 1) spese correnti;
 - 2) spese in conto capitale;
 - 3) spese per incremento attività finanziarie;
 - 4) rimborso prestiti;
 - 5) chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere;
 - 6) scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione;
 - 7) uscite per conto terzi e partite di giro;
- d) macroaggregati, rappresentativi delle spese secondo la natura economica della spesa;
- e) categorie, secondo un ulteriore dettaglio rappresentativo della natura economica;
- f) capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa.

6. Le entrate e le spese descritte nei commi 4 e 5 sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati 5 e 6. Gli schemi sono vincolanti fino alla ripartizione in tipologie, per le entrate, e in macroaggregati per le spese. Le categorie e i capitoli sono attivati in relazione alle peculiari esigenze delle singole amministrazioni e debbono rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti, ferma restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. Il titolo 8 per le entrate, premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione, ed il titolo 6 per le spese, scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione, vengono riportati solo per memoria in quanto riferiti ad attività non specifiche delle amministrazioni pubbliche oggetto del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, va assicurata la coerenza, relativamente all'articolazione in titoli delle entrate e delle spese di cui ai commi 4 e 5, con quanto indicato dal piano dei conti integrato in ordine all'articolazione delle entrate e delle spese.

8. Ai soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale di cui all'articolo 12, comma 3, riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente; esse poi, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario, danno origine a quelle definitive.

9. Per ogni capitolo, il preventivo finanziario gestionale indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

10. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'amministrazione pubblica, nonché le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

ART. 14

(Quadro generale riassuntivo)



1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformità all'allegato 7, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

ART. 15

(Il preventivo economico)

1. Il preventivo economico, di cui all'allegato 8, è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutte le unità organizzative di cui all'articolo 12, comma 5.
2. Per le componenti economiche negative le Amministrazioni pubbliche predispongono un prospetto articolato per missioni e programmi, di cui all'allegato 9.
3. Il preventivo economico dell'amministrazione pubblica racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità cui si riferiscono le programmate valutazioni economiche.
4. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i ricavi/proventi ed i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.

ART. 16

(Il budget del centro di responsabilità)

1. Il budget del centro di responsabilità coincide con il bilancio di previsione dell'amministrazione pubblica nell'ipotesi di un'unica direzione con un'unica unità organizzativa. Negli altri casi, ossia in presenza di più centri di responsabilità, il budget del centro di responsabilità è un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice, costituito dal budget finanziario e dal budget economico.
2. Il budget finanziario del centro di responsabilità è composto dalle previsioni redatte per competenza e cassa, di entrata e di spesa, queste ultime articolate anche per missioni/programmi.
3. Il budget economico del centro di responsabilità è costituito dalla sommatoria delle previsioni di costo effettuate dai centri di costo sottostanti per missioni e programmi e dalle previsioni di ricavi e proventi effettuate dal centro di ricavo/provento che fa riferimento al centro di responsabilità.
4. Ciascun centro di costo, comunque subordinato a centri di responsabilità, dà origine ad un budget economico per missioni e programmi rappresentato da soli costi.

ART. 17

(La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione)

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato 10.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato, ad esclusione della quota di avanzo costituita da fondi vincolati che può essere applicata in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Nella relazione al bilancio devono essere esplicitati i vincoli e i relativi utilizzi in cui è articolato il risultato di amministrazione.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica deve, con sollecitudine,



informare l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

ART. 18

(Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)

1. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è elaborato dalle amministrazioni pubbliche al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di servizi realizzati.
2. Il piano è elaborato nel rispetto delle linee guida generali definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2012.

ART. 19

(La relazione del collegio dei revisori dei conti e dei collegi sindacali)

1. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della data di delibera dell'organo di vertice, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale che, a conclusione dello stesso, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.
2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sui programmi e sugli obiettivi che l'amministrazione pubblica intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'amministrazione pubblica nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 7 nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.

ART. 20

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
2. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con un apposito provvedimento del direttore generale fino al 30 novembre di ciascun anno.

ART. 21

(Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso)

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dai documenti previsti dal bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del direttore generale, immediatamente esecutivo, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio, incluse quelle relative agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione pubblica, separando, in ogni caso, con distinte intitolazioni dei capitoli stessi, gli oneri di pertinenza dell'esercizio da quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, indicando per ciascuna quota parte dell'esercizio l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione premiale.
2. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato ai sensi



dell'articolo 46, comma 2. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa di cui all'articolo 45.

3. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'uno per cento indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6 all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

ART. 22

(Fondo rischi ed oneri)

1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri e per spese future, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento.
2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio di previsione; contestualmente è ridotto il correlativo fondo.
3. A fine esercizio le somme non utilizzate confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

ART. 23

(Assestamento, variazioni e storni al bilancio)

1. Entro il termine del 30 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione.
2. Nel corso della gestione, a cura dei titolari dei centri di responsabilità possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni dei programmi, con esclusione degli stanziamenti fissati per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie. Tali rimodulazioni devono essere adeguatamente motivate con apposito provvedimento. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare le spese correnti, nonché degli stanziamenti destinati a spese non rimodulabili.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 si utilizzano le risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.
4. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 20, 21 e 22, possono essere deliberate entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
5. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
7. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare.

ART. 24

(Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'amministrazione pubblica, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione



provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

3. Se il bilancio non è assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio è deliberato dall'organo di vertice.

Capo II **Gestione economico-finanziaria**

ART. 25

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse sono assegnate ai titolari dei centri di responsabilità che gestiscono il programma o che sono responsabili della tipologia dell'entrata, dopo l'approvazione del bilancio, mediante il budget dei centri di responsabilità di cui all'articolo 16.

2. La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa comuni a diversi programmi, può essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.

ART. 26

(La gestione delle entrate)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

ART. 27

(Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento presuppone:

- a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'amministrazione pubblica;
- b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri o condizioni;
- c) la competenza finanziaria a favore dell'esercizio considerato.

3. L'accertamento delle entrate avviene:

- a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base di provvedimenti aventi valore di legge che li regolano o altro titolo giuridico che documenta il credito;
- b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
- c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

4. Il funzionario competente trasmette al responsabile del servizio ragioneria la documentazione di cui al comma 2 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'amministrazione pubblica.

ART. 28

(Riscossione)

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'amministrazione pubblica.



2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere/cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 52.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) la codifica, nel rispetto della distinzione delle entrate in titoli, tipologie e categorie, di cui all'articolo 13, comma 4;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

i) la codifica SIOPE.

4. Il cassiere o il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'amministrazione pubblica, la riscossione di ogni somma, versata in favore della stessa, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere o il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'amministrazione pubblica, richiedendo la regolarizzazione. Nel regolamento di contabilità sono definiti i tempi e le procedure per una tempestiva e sollecita regolarizzazione.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'amministrazione pubblica per la riscossione in conto residui.

7. Gli ordinativi di incasso, emessi dalle entità periferiche aventi autonomia amministrativa, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del capo del servizio ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria, ovvero dai loro rispettivi sostituti.

8. Le entrate accertate e non rimosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

9. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

10. Oltre ai casi espressamente previsti da disposizioni vigenti, può essere emessa una reversale cumulativa, purché corredata da specifica distinta, con le indicazioni previste dal comma 3, distintamente per ciascuna delle operazioni che la compongono, nei seguenti casi:

a) un unico debitore, per il quale vengono movimentati più capitoli;

b) un unico capitolo, per il quale vi sono più soggetti debitori.

ART. 29

(Versamento)

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme rimosse nelle casse dell'amministrazione pubblica.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere o al tesoriere le somme rimosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme rimosse presso la tesoreria dell'amministrazione stessa con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

ART. 30

(Vigilanza sulla gestione delle entrate)



1. I responsabili dei centri di responsabilità dell'amministrazione pubblica che hanno gestione di entrate, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, curano che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano prontamente ed integralmente effettuati. Se nel corso della gestione vengono accertati significativi scostamenti rispetto alle previsioni, i suddetti responsabili devono darne immediata comunicazione all'organo di vertice ed al servizio ragioneria.

2. Nel caso in cui la riscossione delle entrate contributive abbia luogo mediante sistemi di autoversamento ovvero di autoliquidazione, verrà giornalmente appurata, anche con sistemi automatici, la corrispondenza del documento attestante il versamento pervenuto con la posizione del contribuente.

3. L'organo di vertice esamina periodiche relazioni, sottoscritte dai funzionari di cui al comma 1, concernenti l'acquisizione delle entrate dell'amministrazione pubblica nonché i ritmi di accumulo e riscossione dei crediti.

ART. 31

(La gestione delle spese)

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

ART. 32

(Impegno di spesa)

1. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta un'obbligazione giuridica passiva, con cui è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'amministrazione pubblica l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 46. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

4. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, è assunto una prenotazione di impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel piano finanziario dei pagamenti contenuto in allegato nel bilancio pluriennale nonché, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b). A carico del singolo esercizio è assunto, invece, un effettivo impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese nell'esercizio per le quali viene riconosciuta un'obbligazione giuridica di dover pagare.

5. Possono essere assunte prenotazioni di impegno globale se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) nel bilancio di previsione annuale risulta stanziata la spesa relativa alle obbligazioni connesse a prestazioni che saranno effettivamente rese nell'esercizio;

b) nel bilancio di previsione annuale risulta un accantonamento di importo pari alla spesa relativa alle prestazioni che saranno rese negli esercizi successivi, salvo che altre amministrazioni pubbliche



abbiano formalmente assicurato, per gli esercizi successivi, l'erogazione di adeguate risorse destinate alla copertura della spesa;

c) nel bilancio pluriennale risulta stanziata la spesa per le obbligazioni connesse alle prestazioni che saranno rese negli esercizi successivi ed effettuata una programmazione finanziaria dei pagamenti da disporre nei limiti delle autorizzazioni di cassa contenute nel piano finanziario dei pagamenti.

6. L'accantonamento di cui al comma 5, lettera b), costituisce, alla fine dell'esercizio, una quota vincolata del risultato di amministrazione per un importo corrispondente a quello dell'obbligazione che sarà resa negli esercizi successivi, immediatamente utilizzabile all'inizio dell'esercizio successivo con il bilancio di previsione o con un provvedimento di variazione del bilancio.

7. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

8. L'impegno assunto, contestualmente all'ordinazione della prestazione, è comunicato al terzo contraente il quale nella fattura è obbligato ad annotare gli estremi della suddetta comunicazione.

9. Gli atti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi in copia al servizio ragioneria, unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, perché provveda alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarità della documentazione, dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio e della capienza del piano finanziario dei pagamenti.

ART. 33

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

ART. 34

(I titoli di pagamento)

1. Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio ragioneria o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
- d) la codifica, con la quale vengono identificate, nel rispetto della distinzione delle spese di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni, i programmi, i macroaggregati, la classificazione COFOG, in coerenza con le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;



- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
- l) la codifica SIOPE.

3. Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l'amministrazione pubblica emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

4. I mandati di pagamento emessi dalle entità periferiche aventi autonomia amministrativa, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del capo del servizio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria ovvero dai loro rispettivi sostituti.

5. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

6. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'amministrazione pubblica per il pagamento in conto residui.

7. Le spese impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

8. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

9. Le amministrazioni pubbliche possono provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

10. Oltre ai casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti, può essere emesso un mandato cumulativo, purché corredato da specifica distinta, con le indicazioni previste dal comma 2, distintamente per ciascuna delle operazioni che lo compongono, nei seguenti casi:

- a) un unico creditore, per il quale vengono movimentati più capitoli;
- b) un unico capitolo, per il quale vi sono più soggetti beneficiari.

ART. 35

(Modalità di estinzione dei titoli di pagamento)

1. Le amministrazioni pubbliche possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
- c) accreditamento in conto corrente bancario;
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.

ART. 36



(Carte di credito)

1. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

ART. 37

(La gestione dei residui)

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza, enucleando, con appropriate evidenze anche informatiche, quelle partite corrispondenti alle prenotazioni di impegno di cui all'articolo 32, comma 4.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.
5. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'amministrazione creditrice della correlativa entrata.
6. È vietata la iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 32.

ART. 38

(Verifica degli impegni)

1. Le amministrazioni pubbliche stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e, comunque, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalle normative vigenti, le modalità, i tempi e le procedure per la verifica della regolarità amministrativo-contabile della spesa, nonché dell'attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.

Capo III

Le risultanze della gestione economico-finanziaria

ART. 39

(Il rendiconto generale)

1. Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'amministrazione pubblica, trova copertura nelle risorse disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti di carattere finanziario, economico e patrimoniale in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

- a) il conto di bilancio;
- b) il conto economico;
- c) lo stato patrimoniale;
- d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) rapporto sui risultati;
- d) la relazione del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale;



e) i prospetti SIOPE di cui all'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa dell'organo di vertice dell'amministrazione pubblica, è sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.

4. Il rendiconto generale, predisposto dal direttore generale, è deliberato dal competente organo di vertice entro i termini di cui all'articolo 24, commi 1, lettera b), e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto.

ART. 40

(Il conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale di cui all'allegato 11;
- b) il rendiconto finanziario gestionale di cui all'allegato 12.

2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola, in coerenza con il preventivo finanziario decisionale di cui all'articolo 13, per le entrate, in titoli, tipologie e categorie e, per le spese, in missioni, programmi e macroaggregati, evidenziando:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. In coerenza con il preventivo finanziario gestionale, il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli.

ART. 41

(Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti)

1. Le amministrazioni pubbliche compilano annualmente, in sede di predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, previo parere del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico. I documenti necessari devono essere trasmessi al collegio dei revisori dei conti o al collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adozione dei provvedimenti.

5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza nonché sulla fondatezza degli stessi.

ART. 42

(Il conto economico)

1. Il conto economico, di cui all'allegato 13, è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili.

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: i ricavi/proventi ed i costi/oneri della gestione di



esercizio rilevati nella contabilità economica e rettificati alla fine per far partecipare al risultato economico solo quei componenti di reddito di competenza dell'esercizio (ricavi esauriti per la copertura economica della gestione effettuata e costi per le utilità consumate). In questo modo sono ivi contenute anche: la parte di ricavi/proventi e di costi/oneri di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di accertamento ed impegno, si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei); la parte di costi/oneri e di ricavi/proventi ad utilità differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati finanziariamente che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale, modificandola.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi e i ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni o servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.

4. Costituiscono componenti negativi del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di prestazioni o servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; le svalutazioni dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.

5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.

6. I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.

7. Il conto economico comprende anche un prospetto dei costi per missioni e programmi, di cui all'allegato 14.

ART. 43

(Lo stato patrimoniale)

1. Lo stato patrimoniale, di cui all'allegato 15, è redatto secondo lo schema previsto dallo articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività immobilizzate e correnti; le passività consolidate e correnti; ogni altra attività e passività. Tutte le voci sono sempre considerate al netto delle correlate poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico - patrimoniale risultante nei documenti di bilancio.

2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.

3. Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.

4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e le amministrazioni pubbliche e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.

5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.

6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi e contributi agli investimenti.

7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.

9. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'amministrazione pubblica alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.



10. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati.

ART. 44

(Principi contabili applicati e comuni criteri di contabilizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti contabili ai principi contabili applicati riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, definiti con regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 91 del 2011.

ART. 45

(La nota integrativa)

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'amministrazione pubblica nei suoi settori operativi nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

2. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) criteri di valutazione utilizzati;
- b) analisi delle voci del conto del bilancio e degli scostamenti con i dati previsionali iniziali e definitivi;
- c) analisi delle voci dello stato patrimoniale, anche con riferimento all'anno precedente;
- d) analisi delle voci del conto economico e degli scostamenti con i dati previsionali iniziali;
- e) altre notizie integrative.

3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:

- a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e degli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- b) l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico;
- c) l'illustrazione delle risultanze finanziarie ed economiche, parziali e complessive;
- d) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- e) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- g) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- h) fornire informazioni sull'eventuale disavanzo economico;
- i) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione e del risultato finanziario di competenza, mettendone in evidenza, per entrambi, la composizione e, per il risultato di amministrazione anche la destinazione;
- l) fornire informazioni sull'eventuale disavanzo di amministrazione e sulle modalità di copertura, sull'eventuale disavanzo finanziario di competenza, su potenziali od effettive situazioni di dequalificazione della spesa, tenuto conto della distinzione tra spese correnti e spese di investimento, sulla struttura e la sostenibilità dei ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari ed i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto bancario convenzionato;



- m) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- n) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
- o) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi alla contrattazione integrativa del personale dell'amministrazione pubblica;
- p) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

ART. 46

(La situazione amministrativa)

1. La situazione amministrativa, di cui all'allegato 16, allegata al conto del bilancio, evidenzia:
 - a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
 - c) il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato, nella misura in cui risulti realizzato:
 - a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 5, comma 10, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 - b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1 è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 5, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.

ART. 47

(La relazione sulla gestione)

1. Il rendiconto generale è corredato da una relazione sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'amministrazione pubblica ha operato, ponendo in evidenza, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale le modalità di realizzazione delle missioni e dei programmi dell'amministrazione pubblica, in relazione agli obiettivi del programma pluriennale deliberato dagli organi di vertice, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Essa viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2. La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.

ART. 48

(Rapporto sui risultati)

1. Il rapporto sui risultati, redatto dalle amministrazioni pubbliche alla fine di ciascun esercizio, contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti rispetto al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
2. Il rapporto è elaborato nel rispetto delle linee guida generali definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 settembre 2012.



ART. 49

(La relazione del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale)

1. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale, nei termini previsti dall'articolo 39, comma 3, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione nonché valutazioni in ordine alla realizzazione delle attività dirette al perseguimento dei programmi.
2. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale, in particolare, deve dare evidenza nell'esercizio della propria attività della vigilanza sull'adozione dei controlli effettuati sulle strutture periferiche nonché attestare:
 - a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - b) l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione nel rendiconto nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
 - c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
 - d) l'esattezza e la chiarezza dei dati presentati nei prospetti contabili e nei relativi allegati;
 - e) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 2, il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale deve:
 - a) effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità degli equilibri di bilancio e, in caso di disavanzo, dare informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché vengano, nel tempo, salvaguardati gli equilibri di bilancio;
 - b) fornire informazioni su potenziali od effettive situazioni di dequalificazione della spesa, sulla struttura e la sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto bancario convenzionato, attestando che non sono stati stipulati contratti aleatori, fornendo informazioni sulle tipologie di titoli detenuti, sul potenziale rischio, acquisendo adeguate informazioni da parte degli organi o dei dirigenti responsabili volte ad evidenziare la compatibilità della detenzione in portafoglio dei titoli con la normativa e le finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica;
 - c) esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'amministrazione pubblica e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - d) concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;
 - e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;
 - f) proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti delle singole amministrazioni.
4. La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti o sindacale si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

ART. 50

(Bilanci in forma abbreviata)

1. Le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti parametri dimensionali, desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;
 - b) totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;
 - c) dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità.



2. Se per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei suddetti limiti, gli enti devono redigere il bilancio in forma ordinaria.
3. Gli elaborati contabili in forma abbreviata sono redatti in modo da consentire la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento dei conti pubblici.
4. Il bilancio di previsione in forma abbreviata si compone dei seguenti tre documenti:
 - a) preventivo finanziario gestionale;
 - b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 - c) preventivo economico in forma abbreviata.
5. Nel preventivo finanziario gestionale si considera come limite autorizzativo di spesa l'importo complessivo del programma ed il dettaglio in capitoli è riportato solo ai fini della successiva gestione e rendicontazione.
6. Il preventivo economico in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 8 con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è, comunque, necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.
7. Sono considerati allegati al bilancio di previsione in forma abbreviata:
 - a) il documento unico di programmazione;
 - b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
 - c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 - d) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.
8. Le risultanze della gestione d'esercizio sono riassunte, rappresentate e dimostrate nel rendiconto generale in forma abbreviata costituito da:
 - a) il conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;
 - b) lo stato patrimoniale in forma abbreviata;
 - c) il conto economico in forma abbreviata;
 - d) la nota integrativa in forma abbreviata.
9. Lo stato patrimoniale in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 15 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo ed E del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
10. Il conto economico in forma abbreviata è redatto conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata.
11. La nota integrativa in forma abbreviata segue le disposizioni dell'articolo 2435-bis, del codice civile, fornendo, altresì, le informazioni di cui all'articolo 46. In questo caso il documento assume la denominazione di «nota integrativa e relazione sulla gestione».
12. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a) la situazione amministrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.

ART. 51

(Il consuntivo del centro di costo)

1. Ogni centro di costo registra i costi per missioni e programmi, seguendo le indicazioni del piano dei conti, via via che si sostengono. Detti costi sono posti a confronto con quelli del budget economico, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti utili anche ai fini del controllo di gestione.
2. Il centro di costo contabilizza tutti i costi riferiti allo stesso centro, compresi quelli che derivano dall'impiego di risorse amministrative finanziariamente da altri centri di costo, da entità esterne o ad esso non direttamente imputabili.

Capo IV



Servizio di cassa o di tesoreria

ART. 52

(Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria)

1. Il servizio di cassa o di tesoreria delle amministrazioni pubbliche, è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per l'affidamento del servizio si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché quanto previsto dall'articolo 88.
3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'amministrazione pubblica, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite e deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
4. Per eventuali danni causati all'amministrazione pubblica affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
5. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'amministrazione pubblica.
6. L'amministrazione pubblica può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'amministrazione pubblica con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
8. Se l'organizzazione dell'amministrazione pubblica e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'articolo 34, comma 9.
9. Il tesoriere è tenuto a presentare all'amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il conto della propria gestione.

ART. 53

(Servizio di cassa interno, gestione economale e punti di incasso)

1. Il servizio di cassa interno e la gestione economale sono disciplinati dal regolamento di contabilità dell'amministrazione pubblica.

ART. 54

(Anticipazioni di tesoreria)

1. Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'amministrazione pubblica, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 52.

TITOLO III Gestione patrimoniale

Capo I



Gestione dei beni mobili e immobili

ART. 55

(Norme di indirizzo)

1. I beni delle amministrazioni pubbliche si distinguono in immobili e mobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
2. Le amministrazioni pubbliche, anche in relazione alla dimensione ed alla struttura organizzativa, disciplinano nel proprio regolamento di contabilità, le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili.
3. I beni in uso e appartenenti al patrimonio delle pubbliche amministrazioni sono iscritti in distinti registri, secondo le indicazioni impartite dai soggetti proprietari.

ART. 56

(Criteri di valutazione)

1. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione contenuti nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'amministrazione pubblica provvede alla relativa ricognizione, alla relativa valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformità dei criteri fissati nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sentito il collegio dei revisori dei conti o sindacale.

TITOLO IV

Spese delegate, resa dei conti e uffici decentrati

Capo I

Funzionari ordinatori e agenti della riscossione

ART. 57

(Funzionari ordinatori)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la gestione delle spese delle amministrazioni pubbliche non imputabili direttamente al bilancio.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le disposizioni del presente capo sono intese a semplificare ed unificare le procedure per l'ordinazione, il pagamento e la rendicontazione delle spese gestite mediante ordini di provvista fondi a favore di funzionari ordinatori, in sostituzione delle forme di pagamento eseguite mediante aperture di credito.
3. L'oggetto delle spese ed i relativi ammontari sono disciplinati con il proprio regolamento di contabilità.

ART. 58

(Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti)

1. I dirigenti o i funzionari che hanno facoltà di impegno, autorizzano i titolari degli uffici periferici o decentrati della propria amministrazione all'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo:
 - a) per il funzionamento degli uffici;
 - b) per l'attuazione di progetti specifici.



2. Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise, è inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalità sono comunicate le variazioni.

ART. 59

(Ordine di provvista fondi. Conto corrente di bilancio)

1. Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei progetti sono autorizzate mediante ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti o funzionari di cui all'articolo 58, comma 1, a favore dei titolari degli uffici competenti. Gli ordini di provvista fondi costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato.
2. Nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, l'istituto tesoriere o cassiere apre a favore del titolare intestatario un conto corrente di bilancio per le esigenze di funzionamento ed un conto corrente di bilancio per ogni singolo progetto cui affluiscono le disponibilità degli ordini di provvista fondi emessi sui capitoli di bilancio; di tutto ciò deve essere fatta specifica menzione nella convenzione di cui all'articolo 52.
3. Le disponibilità del conto corrente di bilancio costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento. Tali condizioni devono formare oggetto di apposite norme contenute nella convenzione di cui all'articolo 52.
4. I funzionari intestatari dei conti correnti di bilancio trasmettono all'istituto tesoriere o cassiere la loro firma autografa e quella dell'addetto al riscontro ove previsto.

ART. 60

(Utilizzo delle disponibilità del conto corrente di bilancio)

1. Il titolare del conto corrente di bilancio utilizza le relative disponibilità mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori, da estinguersi con accredito sul conto corrente bancario o postale del creditore. Il creditore può richiedere espressamente l'estinzione dell'ordinativo mediante propria quietanza, con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
2. Il prelevamento di fondi per il pagamento in contanti delle spese è effettuato con ordinativo a favore del titolare del conto corrente di bilancio. Il pagamento in contanti delle spese è ammesso nella misura strettamente occorrente, tenendo conto anche dei vigenti limiti di legge in materia di pagamento in contanti.
3. Nell'ordinativo di pagamento sono indicati il conto corrente di bilancio ed il capitolo a carico del quale è emesso.
4. L'istituto di credito cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente di bilancio a carico del quale sono stati emessi.
5. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi all'istituto di credito cassiere anche mediante supporti informatici ovvero attraverso informazioni per via telematica e gravano sulla competenza dell'esercizio in cui sono emessi.

ART. 61

(Operazioni di chiusura. Rendicontazione)

1. Gli impegni derivanti dagli ordini di provvista fondi emessi sono ridotti, alla chiusura dell'esercizio, all'importo dei titoli estinti.
2. Le disponibilità residue sul conto corrente di bilancio costituiscono economia.
3. Le somme in contanti non impiegate per il pagamento delle spese sono versate nel conto corrente ordinario dell'ente entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
4. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 3, entro il termine di cui al comma 3, i pagamenti che eccedono lo stanziamento del capitolo sono regolarizzati mediante variazioni compensative ai capitoli interessati, da apportare con provvedimenti del titolare del centro di responsabilità competente, da comunicare al servizio ragioneria.



5. La rendicontazione dei pagamenti è annuale: ed è presentata entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione:

a) gli ordinativi estinti sono trasmessi dall'istituto di credito tesoriere o cassiere al funzionario ordinatore in uno con l'elenco analitico degli ordinativi stessi per ciascun conto corrente di bilancio, e per ciascun capitolo di spesa. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento dell'avente diritto;

b) il funzionario ordinatore allega a ciascun elenco i documenti giustificativi delle spese e dei versamenti all'entrata e trasmette annualmente i rendiconti all'ufficio competente. Una copia degli elenchi è trasmessa al servizio ragioneria che - a seguito del riscontro dell'ufficio amministrativo competente, che deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento - sottopone al controllo di regolarità, anche a campione, i rendiconti dei funzionari ordinatori.

6. L'omessa presentazione del rendiconto oltre i sessanta giorni successivi ai termini previsti dal comma 5 è segnalata alla Corte dei conti ed al collegio dei revisori dei conti dall'ufficio che esercita il riscontro o il controllo dei rendiconti amministrativi.

ART. 62

(Agenti della riscossione)

1. Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'ente.

2. Le modalità di riscossione sono stabilite dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi:

a) le somme rimosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il primo giorno lavorativo successivo;

b) gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque ai termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria dell'ente corredato della relativa documentazione giustificativa.

Capo II

Organi dotati di autonomia gestionale - Enti collegati

ART. 63

(Organi decentrati)

1. Le esigenze funzionali ed operative degli organi decentrati sono soddisfatte con gli ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti amministrativi competenti a favore dei funzionari ordinatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo. Se agli organi periferici è accordata una pronunciata autonomia amministrativa e contabile, i relativi bilanci sono assoggettati al processo di consolidamento di cui agli articoli 5, comma 13, e 67.

ART. 64

(Particolari gestioni autonome)

1. Le entrate e le spese di competenza di particolari gestioni, per le quali non è prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'amministrazione pubblica.

ART. 65

(Chiusura delle contabilità e criteri di valutazione)

1. Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti ed organismi controllati per i quali è prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilità di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'amministrazione controllante e adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.



ART. 66

(Obbligo di informazione)

1. I responsabili degli organi con gestione autonoma e degli enti ed organismi controllati sono obbligati a trasmettere, rispettivamente, all'organo centrale o all'amministrazione controllante le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato entro i termini stabiliti da questi ultimi.

Capo III

Bilancio dell'amministrazione pubblica controllante o dell'amministrazione pubblica articolata in organi dotati di autonomia contabile

ART. 67

(Rendiconto consolidato)

1. Ferma restando la disciplina normativa di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 13, redigono un rendiconto consolidato inteso non come una mera aggregazione di dati contabili, bensì quale strumento in grado di fornire l'effettiva informazione sulla realtà economico-finanziaria-patrimoniale complessiva dell'amministrazione pubblica, mediante l'esposizione del rendiconto dei singoli organi al netto dei movimenti interni. Tale rendiconto consolidato deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili vigenti.

2. Il rendiconto consolidato è costituito dai seguenti documenti:

- a) conto di bilancio consolidato strutturato per macroaggregati;
- b) conto economico consolidato;
- c) stato patrimoniale consolidato;
- d) nota integrativa.

3. Al rendiconto consolidato sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) il rapporto sui risultati;
- d) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.

4. Il rendiconto consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'amministrazione pubblica e dagli altri organismi in cui la stessa è articolata.

5. Le modalità di redazione dei rendiconti consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.

6. Ove ricorrano i presupposti, la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, non sostituisce la redazione del rendiconto consolidato di cui al presente articolo.

TITOLO V

Sistema di scritture

Capo I

Scritture contabili

ART. 68

(Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni)



1. Il processo di automazione di ciascuna amministrazione pubblica deve rispondere alle finalità, ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati dalla legislazione vigente in materia.
2. Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della semplificazione delle procedure, le pubbliche amministrazioni devono avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente decreto.
3. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascuna amministrazione pubblica, cui deve essere adibito di norma il personale dipendente, deve provvedere all'integrazione e all'interconnessione con i sistemi delle altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, al fine di consentire il contenimento dei costi, il potenziamento dei supporti conoscitivi atti alle decisioni pubbliche ed al miglioramento complessivo dei servizi da offrire all'utenza.
4. Le forme dei modelli relative alle scritture contabili nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità non previste dal presente decreto, sono stabilite dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 69

(Sistema contabile integrato)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano un sistema integrato di scritturazione contabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, affiancando al sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale. L'affiancamento tra i due sistemi di contabilità è realizzato mediante l'adozione del comune piano dei conti integrato, di cui all'articolo 10, che consente l'integrazione tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle economico-patrimoniali. I due sistemi contabili compongono il sistema contabile integrato.
2. Il sistema integrato di scritturazione contabile di cui al comma 1 consente la semplificazione dell'attività di monitoraggio della finanza pubblica, favorisce la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle attività pubbliche e assicura la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

ART. 70

(Sistema di contabilità economico-patrimoniale)

1. Il sistema di contabilità economico-patrimoniale rileva i fatti di gestione amministrativa nel rispetto dei principi contabili e dei criteri di valutazione definiti con regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Gli elementi di base su cui si configura un sistema di contabilità economico-patrimoniale sono:
 - a) il piano dei conti economici e patrimoniali che appartengono al piano dei conti integrato;
 - b) la cronologica rilevazione dei fatti economici che si riferiscono alla gestione di esercizio e che possono anche non essere originati dai movimenti finanziari manifestatisi nello stesso anno di esercizio;
 - c) la correlazione tra i valori del preventivo economico del bilancio di previsione e quelli risultanti dalla gestione dei servizi, delle prestazioni e delle attività erogate durante l'anno.
3. Le scritture economico-patrimoniali consentono la determinazione del risultato economico della gestione di cui all'articolo 42 e la dimostrazione della variazione del patrimonio alla chiusura dell'esercizio per effetto della gestione sia economica che finanziaria di cui all'articolo 43.



ART. 71

(Sistema di contabilità economica analitica)

1. La contabilità economica analitica, congiuntamente con la contabilità economico patrimoniale, costituisce parte fondamentale del sistema contabile integrato che, a sua volta, appartiene al più ampio sistema informativo aziendale.
2. La contabilità analitica è di supporto alle decisioni aziendali secondo criteri di competenza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'amministrazione pubblica, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
3. Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, centri di ricavo/provento e centri di responsabilità, ha come componenti fondamentali le voci economiche del piano dei conti integrato, i centri di costo, i centri di ricavo/provento, i centri di responsabilità, i programmi, i servizi, le prestazioni e le attività erogate, anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
4. Ciascuna amministrazione pubblica può articolare le voci economiche del piano dei conti integrato, di cui all'articolo 10, in ulteriori livelli in relazione all'attività espletata, in considerazione della natura dei costi ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva.
5. Ciascun centro di costo è tenuto alla redazione di un budget economico ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e rileva i costi durante la gestione ai sensi dell'articolo 51.

ART. 72

(Le rilevazioni finanziarie)

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme rimosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. All'uopo ciascuna amministrazione pubblica cura la tenuta delle seguenti scritture:
 - a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle rimosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
 - b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; in apposita sezione sono evidenziate le prenotazioni di impegno a valere sul piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 32;
 - c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 - d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonché il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati.

ART. 73

(Le rilevazioni patrimoniali)

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione o per altre cause nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui è destinato e l'organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d'acquisto, gli eventuali redditi.
3. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.

TITOLO VI



Sistemi di controllo

Capo I Controllo interno

ART. 74

(Sistema di controllo interno)

1. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adozione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano, in relazione all'assetto dimensionale ed alla propria attività caratteristica, il sistema dei controlli interni in conformità a quanto disposto in materia dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 286, 27 ottobre 2009, n. 150, 30 giugno 2011, n.123, e 14 marzo 2013, n. 33.

Capo II Collegi dei revisori dei conti e collegi sindacali

ART. 75

(Compiti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali e modalità del controllo)

1. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale è organo dell'amministrazione pubblica. Esso esplica attività di collaborazione con l'organo di vertice dell'amministrazione stessa ed esercita i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con le modalità previste dal medesimo articolo. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale assicura il monitoraggio della spesa pubblica e, pertanto, è obbligatorio acquisire il parere dello stesso, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni agli stessi, conti consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie nonché ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale.
2. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale vigila sull'adozione del sistema dei controlli sulle strutture periferiche.
3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, i collegi si conformano ai principi di indipendenza, di etica professionale e di revisione, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato.
4. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente decreto e gli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente.

ART. 76

(Verbali)

1. Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale è inviata, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'amministrazione pubblica, all'amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
2. Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale è custodito presso la sede dell'amministrazione pubblica. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.
3. Nei verbali dei collegi deve darsi atto dell'osservanza dell'obbligo continuo di vigilanza sul sistema dei controlli presenti nella amministrazione pubblica.

ART. 77

(Incompatibilità e responsabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale e se nominati decadono:



a) i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente entro il quarto grado e coloro che siano legati all'amministrazione pubblica o agli enti ed organismi, comprese le società, da questa controllati da rapporto di lavoro continuativo;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.

3. I revisori dei conti o sindaci, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 84, sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

ART. 78

(Verifiche alle strutture e alle casse dell'amministrazione pubblica)

1. Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti o sindacale, il regolamento di contabilità di cui all'articolo 2, comma 2, può prevedere autonome verifiche di cassa da parte della direzione amministrativa dell'amministrazione pubblica. Della verifica viene redatto verbale da custodire agli atti dell'ufficio controllato.

2. Il collegio dei revisori dei conti o sindacale, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, acquisendo la relativa documentazione.

Capo III

Controllo di gestione

ART. 79

(Servizio di controllo interno)

1. L'amministrazione pubblica, in relazione alle proprie dimensioni e agli aspetti tipici della gestione, attiva il controllo di gestione idoneo a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e della gestione delle proprie risorse, nonché la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 80

(Referto del controllo di gestione)

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonché al collegio dei revisori dei conti o al collegio sindacale e all'organismo indipendente di valutazione per le attività di loro competenza.

TITOLO VII

Disposizioni particolari



Capo I **Bilanci tecnici**

ART. 81

(Bilancio tecnico-finanziario)

1. Gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici sono tenuti a predisporre, ogni tre anni, un bilancio tecnico che proietta gli elementi attivi, contributi, trasferimenti e redditi patrimoniali, e passivi, prestazioni, sulla scorta di ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario.
2. Il bilancio tecnico è deliberato dall'organo generale di vertice e trasmesso al Ministero vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza.
3. Il documento di cui al comma 2 dovrà essere accompagnato da una relazione nella quale saranno indicati, in particolare, i criteri delle azioni correttive necessari per pervenire alla eliminazione di eventuali situazioni di squilibrio tecnico, anche formulando proposte al Ministero vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, intese all'adeguamento delle entrate contributive e delle prestazioni previdenziali.
4. Il bilancio tecnico viene annualmente allegato allo stato patrimoniale di cui all'articolo 43.
5. La nota integrativa, di cui all'articolo 45, riporta annualmente i dati salienti del bilancio tecnico.
6. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico-finanziario dell'ente, il Ministero vigilante e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono richiedere la predisposizione del bilancio tecnico ancor prima della scadenza del triennio.
7. I bilanci degli enti previdenziali e assistenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, restano disciplinati dalle vigenti norme di settore.

Capo II

Gestione di fondi di diversa provenienza

ART. 82

(Erogazione di spese su aperture di credito erariali)

1. Le somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'amministrazione pubblica per conto dello Stato mediante aperture di credito, sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
2. Gli eventuali fondi erogati da altre amministrazioni pubbliche anche comunitarie o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il presidente dell'amministrazione pubblica, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, vistati dal responsabile del servizio di ragioneria.
4. La contabilità delle aperture di credito e dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2 è distinta da quella della gestione del bilancio dell'amministrazione pubblica.
5. È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'amministrazione pubblica, per tutte le spese che devono per legge gravare sulle predette aperture di credito o essere imputate alla gestione dei fondi erogati ai sensi dei commi 1 e 2; è vietato, altresì, utilizzare le somme in deroga, anche temporanea, al loro vincolo di destinazione.
6. Le gestioni disciplinate dal presente articolo sono evidenziate tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale.

TITOLO VIII



Disposizioni diverse e finali

ART. 83

(Trasmissione alla banca dati unitaria)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche trasmettono il bilancio preventivo di cui all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni di cui all'articolo 23 ed il rendiconto generale di cui all'articolo 39, alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, secondo le modalità e schemi ivi previsti. Nelle more della realizzazione della predetta banca dati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dello sviluppo dei propri sistemi informatici deve consentire, attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi medesimi ovvero con l'utilizzo di idonee procedure telematiche, la trasmissione e la ricezione di ogni documento e informazione necessaria all'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché i flussi informativi di cui al presente decreto, garantendo l'integrità, la conformità e la provenienza dei documenti anche al fine della dematerializzazione della documentazione medesima.

ART. 84

(Obbligo di denuncia)

1. Per l'obbligo di denuncia di danno erariale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

ART. 85

(Spese di rappresentanza)

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'amministrazione pubblica di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'amministrazione pubblica, all'intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'amministrazione pubblica nell'ambito delle rispettive competenze.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità del regolamento all'uopo adottato da ciascuna amministrazione pubblica nel rispetto dei seguenti principi:

- a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo coerente con le vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
- b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
- c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;
- d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

ART. 86

(Allegati)

1. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.



ART. 87

(Modifiche ed aggiornamenti)

1. Al fine di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e di consentire il perseguimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obiettivi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, può aggiornare la rappresentazione contabile degli schemi di bilancio; allegati al presente decreto.

ART. 88

(Attività negoziale)

1. Le amministrazioni pubbliche nell'affidamento e esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture di beni applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e si attengono agli atti di indirizzo e alle linee guida di carattere generale emanati in attuazione delle previsioni di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 89

(Rinvio)

1. L'attività amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente decreto, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica e delle norme fiscali e civilistiche vigenti.

ART. 90

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le relative disposizioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data.



ALLEGATO 1 - PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (artt. 8, 11, 12 e 13 DPR XXX/20xx)

Entrate*

		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+2	PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+2
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO									
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tributi <i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>		a)							
Contributi sociali e premi <i>Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori Contributi sociali a carico delle persone non occupate</i>		b)							
Totale Titolo 1		c)=(a)+b)							
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>		d)							
Trasferimenti correnti da Famiglie <i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>		e)							
Trasferimenti correnti da Imprese <i>Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese</i>		f)							
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private <i>Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private</i>		g)							
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>		h)							
Totale Titolo 2		i)= d)+e)+f)+g)+h)							
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		j)							
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti <i>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		k)							



ALLEGATO 1 - PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (artt. 8, 11, 12 e 13 DPR XXX/20xx)

Entrate*

		PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+2		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+2
<i>Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>									
<i>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>									
Interessi attivi	l)								
<i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>									
<i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>									
<i>Altri interessi attivi</i>									
Altre entrate da redditi da capitale	m)								
<i>Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>									
<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i>									
<i>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</i>									
<i>Altre entrate da redditi da capitale</i>									
Rimborsi e altre entrate correnti	n)								
<i>Indennizzi di assicurazione</i>									
<i>Rimborsi in entrata</i>									
<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
Totale Titolo 3	o=j)+k)+l)+m)+n)								
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tributi in conto capitale	p)								
<i>Imposte da sanatorie e condoni</i>									
<i>Altre imposte in conto capitale</i>									
Contributi agli investimenti	q)								
<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Contributi agli investimenti da famiglie</i>									
<i>Contributi agli investimenti da imprese</i>									
<i>Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private</i>									
<i>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>									
<i>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</i>									
Altri trasferimenti in conto capitale	r)								
<i>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di imprese</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese</i>									



ALLEGATO 1 - PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (artt. 8, 11, 12 e 13 DPR XXX/20xx)

Entrate*

		PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+2	PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+1
<i>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>								
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali <i>Alienazione di beni materiali</i> <i>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</i> <i>Alienazione di beni immateriali</i>	s)							
Altre entrate in conto capitale <i>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</i> <i>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> <i>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	t)							
Totale Titolo 4	u)=p)+q)+r)+s)+t)							
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie								
Alienazione di attività finanziarie <i>Alienazione di partecipazioni</i> <i>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i> <i>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i> <i>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	v)							
Riscossione di crediti di breve termine <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</i> <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>	w1)							
Riscossione crediti di medio-lungo termine <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</i>	w2)							



ALLEGATO 1 - PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (artt. 8, 11, 12 e 13 DPR XXX/20xx)

Entrate*

		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+2	PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+2
<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</i> <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>									
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie x) <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</i> <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</i> <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</i> <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</i> <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</i> <i>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</i> <i>Prelievi da depositi bancari</i>									
Totale Titolo 5		y=v+w1+w2+x)							
Titolo 6 Accensione prestiti									
Emissione di titoli obbligazionari z) <i>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine</i> <i>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>									
Accensione prestiti a breve termine aa) <i>Finanziamenti a breve termine</i> <i>Anticipazioni</i>									
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine bb) <i>Finanziamenti a medio lungo termine</i> <i>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</i> <i>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</i>									
Altre forme di indebitamento cc) <i>Accensione prestiti - Buoni postali</i> <i>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</i> <i>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</i> <i>Accensione Prestiti - Derivati</i>									
Totale Titolo 6		dd)=z)+aa)+bb)+cc)							
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ee) <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
Totale Titolo 7		ff)=ee)							

ALLEGATO 1 - PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE (artt. 8, 11, 12 e 13 DPR XXX/20xx)

Entrate*

		PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE				PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N+2	PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N+2
Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione									
Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione									
Totale Titolo 8		<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
Entrate per partite di giro		gg)							
Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro									
Entrate per conto terzi		hh)							
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi									
Totale Titolo 9		<i>ii)=gg)+hh)</i>							
TOTALE ENTRATE		<i>jj)=c)+i)+o)+u)+y)+dd)+ff)+ii)</i>							
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>kk)</i>							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		<i>ll)=jj)+kk)</i>							

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.



ALLEGATO 2 - PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE

	Anno n		Anno n+1		Anno n+2	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi						
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi						
Totale valore della produzione (A)						
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi						
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi						
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo						
7 bis) per trasferimenti e contributi						
a) trasferimenti correnti						
b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici						
c) contributi agli investimenti ad altri soggetti						
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale						
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione						
Totale costi (B)						
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)						
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)						
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (20-21)						
Risultato prima delle imposte						
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO						



ALLEGATO 3 - PREVENTIVO ECONOMICO
componenti negative per Missioni e Programmi

Triennale

ANNO N	missione A		missione B		TOTALE anno n
	programmaA1	programmaA2	programmaB1	programmaB2	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
7) per servizi					
a) erogazione di servizi istituzionali					
b) acquisizione di servizi					
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro					
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo					
7 bis) per trasferimenti e contributi					
a) trasferimenti correnti					
b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici					
c) contributi agli investimenti ad altri soggetti					
8) per godimento di beni di terzi					
9) per il personale					
a) salari e stipendi					
b) oneri sociali					
c) trattamento di fine rapporto					
d) trattamento di quiescenza e simili					
e) altri costi					
10) ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) accantonamento per rischi					
13) altri accantonamenti					
14) oneri diversi di gestione					
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
b) altri oneri diversi di gestione					
Totale costi (B)					
C) ONERI FINANZIARI					
17) interessi ed altri oneri finanziari					
a) interessi passivi					
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c) altri interessi ed oneri finanziari					
17bis) perdite su cambi					
Totale					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
19) svalutazioni					
a) di partecipazioni					
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
Totale					
E) ONERI STRAORDINARI					
21) Oneri, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti					
Totale					



ANNO N+1		missione A		missione B		TOTALE anno n+1
		programmaA1	programmaA2	programmaB1	programmaB2	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
	7) per servizi					
	a) erogazione di servizi istituzionali					
	b) acquisizione di servizi					
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro					
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo					
	7 bis) per trasferimenti e contributi					
	a) trasferimenti correnti					
	b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici					
	c) contributi agli investimenti ad altri soggetti					
	8) per godimento di beni di terzi					
	9) per il personale					
	a) salari e stipendi					
	b) oneri sociali					
	c) trattamento di fine rapporto					
	d) trattamento di quiescenza e simili					
	e) altri costi					
	10) ammortamenti e svalutazioni					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
	12) accantonamento per rischi					
	13) altri accantonamenti					
	14) oneri diversi di gestione					
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
	b) altri oneri diversi di gestione					
	Totale costi (B)					
C)	ONERI FINANZIARI					
	17) interessi ed altri oneri finanziari					
	a) interessi passivi					
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
	c) altri interessi ed oneri finanziari					
	17bis) perdite su cambi					
	Totale					
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	19) svalutazioni					
	a) di partecipazioni					
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
	Totale					
E)	ONERI STRAORDINARI					
	21) Oneri, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti					
	Totale					



ANNO N+2		missione A		missione B		TOTALE anno n+2
		programmaA1	programmaA2	programmaB1	programmaB2	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
	7) per servizi					
	a) erogazione di servizi istituzionali					
	b) acquisizione di servizi					
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro					
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo					
	7 bis) per trasferimenti e contributi					
	a) trasferimenti correnti					
	b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici					
	c) contributi agli investimenti ad altri soggetti					
	8) per godimento di beni di terzi					
	9) per il personale					
	a) salari e stipendi					
	b) oneri sociali					
	c) trattamento di fine rapporto					
	d) trattamento di quiescenza e simili					
	e) altri costi					
	10) ammortamenti e svalutazioni					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
	12) accantonamento per rischi					
	13) altri accantonamenti					
	14) oneri diversi di gestione					
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
	b) altri oneri diversi di gestione					
	Totale costi (B)					
C)	ONERI FINANZIARI					
	17) interessi ed altri oneri finanziari					
	a) interessi passivi					
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
	c) altri interessi ed oneri finanziari					
	17bis) perdite su cambi					
	Totale					
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	19) svalutazioni					
	a) di partecipazioni					
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
	Totale					
E)	ONERI STRAORDINARI					
	21) Oneri, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti					
	Totale					



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE (artt. 11, 12 e 13 DPR XXX/201xx)

Entrate								
		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO								
Fondo di cassa iniziale presunto								
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tributi <i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	a)							
Contributi sociali e premi <i>Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori Contributi sociali a carico delle persone non occupate</i>	b)							
Totale Titolo 1	c)=a)+b)							
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	d)							
Trasferimenti correnti da Famiglie <i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>	e)							
Trasferimenti correnti da imprese <i>Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	f)							
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private <i>Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private</i>	g)							
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	h)							
Totale Titolo 2	i)=d)+e)+f)+g)+h)							
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	j)							
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti <i>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	k)							
Interessi attivi <i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine Altri interessi attivi</i>	l)							
Altre entrate da redditi da capitale <i>Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Altre entrate da redditi da capitale</i>	m)							
Rimborsi e altre entrate correnti <i>Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c.</i>	n)							
Totale Titolo 3	o)=j)+k)+l)+m)+n)							



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE (artt. 11, 12 e 13 DPR XXX/201xx)

Entrate								
		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tributi in conto capitale	p)							
<i>Imposte da sanatorie e condoni Altre imposte in conto capitale</i>								
Contributi agli investimenti	q)							
<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da famiglie Contributi agli investimenti da imprese Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>								
Altri trasferimenti in conto capitale	r)							
<i>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da imprese Altri trasferimenti in conto capitale da istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>								
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	s)							
<i>Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali</i>								
Altre entrate in conto capitale	t)							
<i>Entrate derivanti da conferimento immobili o fondi Immobiliari Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>								
Totale Titolo 4	u) = p) + q) + r) + s) + t)							



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE (artt. 11, 12 e 13 DPR XXX/201xx)

Entrate							
	ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N			
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
				PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	v)						
Riscossione di crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	w1)						
Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	w2)						
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelevi da depositi bancari	x)						
Totale Titolo 5	y)=-v)+w1)+w2)+x)						



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE (artt. 11, 12 e 13 DPR XXX/201xx)

Entrate								
		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N			
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
Titolo 6 Accensione prestiti								
Emissione di titoli obbligazionari <i>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	z)							
Accensione prestiti a breve termine <i>Finanziamenti a breve termine Anticipazioni</i>	aa)							
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <i>Finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</i>	bb)							
Altre forme di indebitamento <i>Accensione prestiti - Buoni postali Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati</i>	cc)							
Totale Titolo 6	dd)=z)+aa)+bb)+cc)							
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere								
Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere <i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	ee)							
Totale Titolo 7	ff)=ee)							
Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione								
Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione								
Totale Titolo 8		per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Entrate per partite di giro <i>Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro</i>	gg)							
Entrate per conto terzi <i>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di/presto terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi</i>	hh)							
Totale Titolo 9	ii)=gg)+hh)							
TOTALE ENTRATE	jj)=c)+i)+o)+u)+v)+dd)+ff)+ii)							
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	kk)							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	ll)=jj)+kk)							



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE (artt. 11, 12, 13 DPR xxx/20xx) - RIEPILOGO TITOLI

Entrate					
	ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>					
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>					
<i>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>					
<i>Titolo 2 Trasferimenti correnti</i>					
<i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>					
<i>Titolo 4 Entrate in conto capitale</i>					
<i>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>					
<i>Titolo 6 Accensione prestiti</i>					
<i>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
<i>Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>					
TOTALE ENTRATE					
<i>UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE

(artt. 11, 12 e 13 DPR xxx/20xx)

		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
Missione A						
A.1 Programma						
CDR					
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
Titolo 1 - Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente						
Imposte e tasse a carico dell'ente						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti						
Interessi passivi						
Altre spese per redditi da capitale						
Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Altre spese correnti						
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Contributi agli investimenti						
Altri trasferimenti in conto capitale						
Altre spese in conto capitale						
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
Acquisizione di attività finanziarie						
Concessione crediti di breve termine						
Concessione crediti di medio-lungo termine						
Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Totale Programma A.1						



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE

(artt. 11, 12 e 13 DPR 311/2001)

		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
A.2 Programma						
CDR					
Gruppo COFOG %					
Gruppo COFOG %					
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
Redditi da lavoro dipendente						
Imposte e tasse a carico dell'ente						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti						
Interessi passivi						
Altre spese per redditi da capitale						
Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Altre spese correnti						
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Contributi agli investimenti						
Altri trasferimenti in conto capitale						
Altre spese in conto capitale						
<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>						
Acquisizione di attività finanziarie						
Concessione crediti di breve termine						
Concessione crediti di medio-lungo termine						
Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Totale Programma A.2						
A.(...) Programma						
CDR					
Gruppo COFOG %					
Gruppo COFOG %					
Totale Programma A.(...)						
Totale Missione A	Tot.A=PrA.1+PrA.2+...					



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE
(artt. 11, 12 e 13 DPR xxx/20xx)

		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Missione B						
B.1 Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma B.1						
B.2 Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma B.2						
B.(...) Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma B.(...)						
Totale Missione B		Tot.B=PrB.1+PrB.2+...				
.....						
Missione N						
N.1 Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma N.1						
N.2 Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma N.2						
N.(...) Programma						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
.....						
Totale Programma N.(...)						
Totale Missione N		Tot.N=PrN.1+PrN.2+...				



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE
(artt. 11, 12 e 13 DPR xxx/20xx)

	ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Missione W Servizi Istituzionali e generali					
W.1 Programma					
CDR					
Gruppo COFOG %					
Gruppo COFOG %					
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>					
Redditi da lavoro dipendente					
Imposte e tasse a carico dell'ente					
Acquisto di beni e servizi					
Trasferimenti correnti					
Interessi passivi					
Altre spese per redditi da capitale					
Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Altre spese correnti					
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>					
Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Contributi agli investimenti					
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale					
<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>					
Acquisizione di attività finanziarie					
Concessione crediti di breve termine					
Concessione crediti di medio-lungo termine					
Altre spese per incremento di attività finanziarie					
Totale Programma W.1					
W.(...) Programma					
CDR					
Gruppo COFOG %					
Gruppo COFOG %					
Totale Programma W.(...)					
Totale Missione W Servizi Istituzionali e generali	Tot.W=PrW.1+PrW.2+...				



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE
(artt. 11, 12 e 13 DPR xxx/20xx)

		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro						
X.Programma Servizi per conto terzi e partite di giro						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
<i>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro.</i>						
Uscite per partite di giro						
Uscite per conto terzi						
Totale X.Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro		<i>Tot.X=PrX.1+PrX.2+...</i>				
MISSIONE Y Fondi da ripartire						
Y.Programma Fondi di riserva						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
Altre spese correnti						
Totale Programma Y.Fondi di riserva						
Y.Programma Altri fondi						
CDR						
Gruppo COFOG	%					
Gruppo COFOG	%					
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
Altre spese correnti						
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>						
Altre spese in conto capitale						
Totale Programma Y.Altri fondi						
Totale Missione Y Fondi da ripartire		<i>Tot.Y=PrY.1+PrY.2+...</i>				



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE

(artt. 11, 12 e 13 DPR xxx/20xx)

		ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
		PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Missione Z Debito da finanziamento dell'amministrazione						
Z.1 Programma Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente						
CDR						
Gruppo COFOG %						
Gruppo COFOG %						
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
Interessi passivi						
<i>Titolo 4 - Rimborso prestiti</i>						
Rimborso di titoli obbligazionari						
Rimborso prestiti a breve termine						
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Rimborso di altre forme di indebitamento						
Totale Programma Z.1 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente						
Z.Programma Anticipazioni finanziarie						
CDR						
Gruppo COFOG %						
Gruppo COFOG %						
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
Interessi passivi						
<i>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere</i>						
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere						
Totale Z.Programma Anticipazioni finanziarie						
Totale.Missione Z Debito da finanziamento dell'amministrazione		Tot.Z=PrZ.1+PrZ.2+...				
Totale Spese		TOT=A+B+...+N+W+X+Y+Z				



ALLEGATO 4 - PREVENTIVO FINANZIARIO ANNUALE SPESE RIEPILOGO TITOLI (artt. 11, 12 e 13 xxx/20xx)

	ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ANNO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ANNO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>					
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>					
<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>					
<i>Titolo 4 - Rimborso prestiti</i>					
<i>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere</i>					
<i>Titolo 6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro.</i>					
Totale Spese					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					



ALLEGATO 5 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

(artt. 11, 12, 13 e art. 10, comma 4 DPR xxx/20xx)

Entrate

Entrate				ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N			
				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
							PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
Fondo di cassa iniziale presunto										
Livelli del PdC	Codice del PdC	TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC	Capitolo							
			N.	Denomi nazione						
I	E.1	1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
II	E.1.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti								
III	E.1.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti								
IV	E.1.01.01.01	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP								
IV	E.1.01.01.01	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
						
						
						
IV	E.1.01.01.02	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP						
IV	E.1.01.01.02	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
						
IV	E.1.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP						
IV	E.1.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
						
						
						
I	E.2	2-Trasferimenti correnti								
II	E.2.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti								
III	E.2.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti								
IV	E.2.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP								
	E.2.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
						
						
						



Entrate

					PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
								PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
I	E.3	3-Entrate extratributarie									
II	E.3.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti									
III	E.3.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti									
IV	E.3.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP									
	E.3.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti							
								
								
								
I	E.4	4-Entrate in conto capitale									
II	E.4.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti									
III	E.4.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti									
IV	E.4.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP									
	E.4.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti							
								
								
								
I	E.5	5-Entrate da riduzione di attività finanziarie									
II	E.5.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti									
III	E.5.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti									
IV	E.5.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP									
	E.5.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti							
								
								
								
I	E.6	6-Accensione Prestiti									
II	E.6.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti									
III	E.6.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti									
IV	E.6.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP									
	E.6.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti							
								
								
								



Entrate

				PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	
							PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
I	E.7	7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
II	E.7.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti								
III	E.7.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti								
IV	E.7.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP								
	E.7.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
							
							
							
I	E.8	8-Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione			per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
II	E.8.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti			per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
III	E.8.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti			per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
IV	E.8.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP			per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
							
							
I	E.9	9-Entrate per conto terzi e partite di giro								
II	E.9.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti								
III	E.9.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti								
IV	E.9.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP								
	E.9.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti						
							
							
							
TOTALE ENTRATE										
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE										



ALLEGATO 6 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE
(artt. 11, 12, 13 e art. 10, comma 4 DPR xxx/20xx)

Spese								ESERCIZIO N-1			ESERCIZIO N	
								PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO												
Missione	Programma	COFOG	Livelli del PdC	Codice del PdC	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3 E AL 4° LIVELLO DEL PDC	Capitolo						
						N.	Denominazione					
A	1	...										
...	I	U.1	1-Spese correnti							
			II	U.1.01	Macroaggregati significativi per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti							
			III	U.1.01.01	3° livello del Piano dei conti significativo per le AP							
			IV	U.1.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP							
			IV	U.1.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti					
									
									
			I	U.2	2-Spese in conto capitale							
							
A	2											
...					
									
									
									
TOTALE SPESE												
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO												
TOTALE GENERALE DELLE SPESE												

ALLEGATO 7 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

(art. 14 DPR XXX/20xx)

ENTRATE	PREVISIONI CASSA DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N+2	SPESE	PREVISIONI CASSA DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N+1	PREVISIONI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO N+2
	Fondo di cassa dell'esercizio	0,00	-	-		-			
Avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate titoli da 1 a 5 (Entrate finali)	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese titoli da 1 a 3 (Spese finali)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	Titolo 6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate titoli da 6 a 9	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese titoli da 4 a 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALE TITOLI DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione		0,00							
TOTALE GENERALE ENTRATE					TOTALE GENERALE SPESE		0,00		
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

* Indicare gli esercizi di riferimento N, N+1 e N+2.



ALLEGATO 8 - PREVENTIVO ECONOMICO

	Anno n		Anno n-1	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c.1) contributi dallo Stato				
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici				
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione (A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi				
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo				
7 bis) per trasferimenti e contributi				
a) trasferimenti correnti				
b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici				
c) contributi agli investimenti ad altri soggetti				
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20-21)				
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				



ALLEGATO 9 - PREVENTIVO ECONOMICO (*) componenti negative Missioni e Programmi Anno n	missione A			missione B			missione (...)			TOTALE
	programma A.1	programma A.2	programma A.(...)	programma B.1	programma B.2	programma B.(...)	programma (...).1	programma (...).2	programma (...).(…)	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										
7) per servizi										
a) erogazione di servizi istituzionali										
b) acquisizione di servizi										
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro										
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo										
7 bis) per trasferimenti e contributi										
a) trasferimenti correnti										
b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici										
c) contributi agli investimenti ad altri soggetti										
8) per godimento di beni di terzi										
9) per il personale										
a) salari e stipendi										
b) oneri sociali										
c) trattamento di fine rapporto										
d) trattamento di quiescenza e simili										
e) altri costi										
10) ammortamenti e svalutazioni										
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali										
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali										
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni										
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide										
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci										
12) accantonamento per rischi										
13) altri accantonamenti										
14) oneri diversi di gestione										
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica										
b) altri oneri diversi di gestione										
Totale										
C) ONERI FINANZIARI										
17) interessi ed altri oneri finanziari										
a) interessi passivi										
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate										
c) altri interessi ed oneri finanziari										
17bis) perdite su cambi										
Totale										
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
19) svalutazioni										
a) di partecipazioni										
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni										
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni										
Totale										
E) ONERI STRAORDINARI										
21) Oneri, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti										
Totale										

(*) Il prospetto riporta le sole componenti economiche negative contenute nell'allegato 6 preventivo economico



**ALLEGATO 10 - Risultato presunto di amministrazione
(art. 17 DPR XXX/20xx)**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

	Fondo cassa iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Residui attivi iniziali dell'esercizio N-1	0,00
(-)	Residui passivi iniziali dell'esercizio N-1	0,00
(=)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio dell'esercizio N	0,00
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio N-1 da applicare al bilancio dell'esercizio N	0,00
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio N-1 da applicare al bilancio dell'esercizio N risulta così prevista:		
Parte vincolata		
.....		
.....		
Totale parte vincolata		0
Parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale **		
.....		
.....		
Totale parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale		0
Parte disponibile		
.....		
.....		
Totale parte disponibile		0
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio N		
Totale risultato di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio N-1 da applicare al bilancio dell'esercizio N		0

* Indicare gli esercizi di riferimento N e N-1.

** Si ritiene opportuno considerare anche qui la quota relativa al finanziamento delle spese in conto capitale in analogia con quanto avviene nel rendiconto.



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

Entrate										
TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA		ESERCIZIO N-1	ESERCIZIO N							TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI			SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA RISCUOTERE	
			PREVISIONI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	TOTALE RISCOSSIONI		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Fondo di cassa										
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tributi	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	a)								
Contributi sociali e premi	<i>Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori Contributi sociali a carico delle persone non occupate</i>	b)								
Totale Titolo 1		c)=a)+b)								
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	d)								
Trasferimenti correnti da Famiglie	<i>Trasferimenti correnti da famiglie</i>	e)								
Trasferimenti correnti da Imprese	<i>Sponsorizzazioni da Imprese Altri trasferimenti correnti da Imprese</i>	f)								
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	<i>Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private</i>	g)								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	h)								
Totale Titolo 2		i)= d)+e)+f)+g)+h)								



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA		Entrate							
		ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N				SOMME DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO N	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI				
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <i>Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		j)							
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti <i>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>		k)							
Interessi attivi <i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine Altri interessi attivi</i>		l)							
Altre entrate da redditi da capitale <i>Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Altre entrate da redditi da capitale</i>		m)							
Rimborsi e altre entrate correnti <i>Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c.</i>		n)							
Totale Titolo 3		o) = j+k+l+m+n)							
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
Tributi in conto capitale <i>Imposte da sanatorie e condoni Altre imposte in conto capitale</i>		p)							
Contributi agli investimenti <i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da famiglie Contributi agli investimenti da imprese Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private Contributi agli investimenti dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>		q)							
Altri trasferimenti in conto capitale <i>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>		r)							
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali <i>Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali</i>		s)							
Altre entrate in conto capitale <i>Entrate derivanti da conferimento immobili o fondi immobiliari Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>		t)							
Totale Titolo 4		u) = p+q+r+s+t)							



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA		Entrate							TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
		ESERCIZIO N-1	ESERCIZIO N						
		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
Alienazione di attività finanziarie <i>Alienazione di e partecipazioni Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>		v)							
Riscossione di crediti di breve termine <i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>		w1)							
Riscossione crediti di medio-lungo termine <i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</i>		w2)							
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie <i>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelevi da depositi bancari</i>		x)							
Totale Titolo 5		y)=v)+w1)+w2)+x)							
TITOLO 6 Accensione prestiti									
Emissione di titoli obbligazionari <i>Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>		z)							
Accensione prestiti a breve termine <i>Finanziamenti a breve termine Anticipazioni</i>		aa)							
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <i>Finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</i>		bb)							
Altre forme di indebitamento <i>Accensione prestiti - Buoni postali Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati</i>		cc)							
Totale Titolo 6		dd)=z)+aa)+bb)+cc)							



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(art. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

Entrate										
TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA		ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N						TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI		SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ee)								
Totale Titolo 7		ff)=ee)								
Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione										
Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione										
Totale Titolo 8		per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
Entrate per partite di giro	Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro	gg)								
Entrate per conto terzi	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di/presto terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi	hh)								
Totale Titolo 9		ii)=gg)+hh)								
TOTALE ENTRATE		jj)=c)+i)+o)+u)+v)+d+d)+ff)+ii)								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		kk)								
FONDO DI CASSA UTILIZZATO										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		ll)=jj)+kk)								



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

Entrate									
TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	ESERCIZIO N-1	ESERCIZIO N							TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO O N
	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI			SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA RISCUOTERE	
		PREVISIONI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	TOTALE RISCOSSIONI		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo di cassa									
<i>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>									
<i>Titolo 2 Trasferimenti correnti</i>									
<i>Titolo 3 Entrate extratributarie</i>									
<i>Titolo 4 Entrate in conto capitale</i>									
<i>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>									
<i>Titolo 6 Accensione prestiti</i>									
<i>Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>									
<i>Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>									
TOTALE ENTRATE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO									
FONDO DI CASSA UTILIZZATO									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N	
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Missione A									
A.1 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 1 - Spese correnti									
Redditi da lavoro dipendente									
Imposte e tasse a carico dell'ente									
Acquisto di beni e servizi									
Trasferimenti correnti									
Interessi passivi									
Altre spese per redditi da capitale									
Rimborsi e poste correttive delle entrate									
Altre spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Tributi in conto capitale a carico dell'ente									
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
Contributi agli investimenti									
Altri trasferimenti in conto capitale									
Altre spese in conto capitale									
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie									
Acquisizione di attività finanziarie									
Concessione crediti di breve termine									
Concessione crediti di medio-lungo termine									
Altre spese per incremento di attività finanziarie									
Totale Programma A.1									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
A.2 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 1 - Spese correnti									
Redditi da lavoro dipendente									
Imposte e tasse a carico dell'ente									
Acquisto di beni e servizi									
Trasferimenti correnti									
Interessi passivi									
Altre spese per redditi da capitale									
Rimborsi e poste correttive delle entrate									
Altre spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Tributi in conto capitale a carico dell'ente									
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
Contributi agli investimenti									
Altri trasferimenti in conto capitale									
Altre spese in conto capitale									
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie									
Acquisizione di attività finanziarie									
Concessione crediti di breve termine									
Concessione crediti di medio-lungo termine									
Altre spese per incremento di attività finanziarie									
Totale Programma A.2									
A.(...) Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma A.(...)									
Totale Missione A <small>Tot.A=PrA.1+PrA.2+...</small>									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N	
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
Missione B									
B.1 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma B.1									
B.2 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma B.2									
B.(...) Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma B.(...)									
Totale Missione B <i>Tot.B=PrB.1+PrB.2+...</i>									
Missione N									
N.1 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma N.1									
N.2 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma N.2									
N.(...) Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma N.(...)									
Totale Missione N <i>Tot.N=PrN.1+PrN.2+...</i>									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
Missione W Servizi istituzionali e generali									
W.1 Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 1 - Spese correnti									
Redditi da lavoro dipendente									
Imposte e tasse a carico dell'ente									
Acquisto di beni e servizi									
Trasferimenti correnti									
Interessi passivi									
Altre spese per redditi da capitale									
Rimborsi e poste correttive delle entrate									
Altre spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Tributi in conto capitale a carico dell'ente									
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
Contributi agli investimenti									
Altri trasferimenti in conto capitale									
Altre spese in conto capitale									
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie									
Acquisizione di attività finanziarie									
Concessione crediti di breve termine									
Concessione crediti di medio-lungo termine									
Altre spese per incremento di attività finanziarie									
Totale Programma W.1									
W.(...) Programma									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Totale Programma W.(...)									
Totale Missione W Servizi istituzionali e generali									

Tot. W=PrW.1+PrW.2+...

ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro									
1. Programma Servizi per conto terzi e partite di giro									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro.									
Uscite per partite di giro									
Uscite per conto terzi									
Totale X. Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro <i>Tot.X=PrX.1+PrX.2+...</i>									
MISSIONE Y Fondi da ripartire									
Y. Programma Fondi di riserva									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 1 - Spese correnti									
Altre spese correnti									
Totale Programma Y. Fondi di riserva									
Y. Programma Altri fondi									
CDR									
Gruppo COFOG %									
Gruppo COFOG %									
Titolo 1 - Spese correnti									
Altre spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Altre spese in conto capitale									
Totale Programma Y. Altri fondi									
Totale Missione Y Fondi da ripartire <i>Tot.Y=PrY.1+PrY.2+...</i>									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1		ESERCIZIO N					SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI				
		PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
Missione Z Debito da finanziamento dell'amministrazione									
Z.1 Programma Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente									
CDR									
Gruppo COFOG	%								
Gruppo COFOG	%								
Titolo 1 - Spese correnti									
Interessi passivi									
Titolo 4 - Rimborso prestiti									
Rimborso di titoli obbligazionari									
Rimborso prestiti a breve termine									
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
Rimborso di altre forme di indebitamento									
Totale Programma Z.1 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente									
Z.Programma Anticipazioni finanziarie									
CDR									
Gruppo COFOG ..									
Gruppo COFOG									
correnti									
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere									
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere									
Totale Z.Programma Anticipazioni finanziarie									
Totale Missione Z Debito da finanziamento dell'amministrazione									
Totale spese									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									



ALLEGATO 11 - RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	ESERCIZIO N-1	ESERCIZIO N							TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N
	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1	PREVISIONI DEFINITIVE		IMPEGNI	PAGAMENTI			SOMME DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO RIMASTE DA PAGARE	
		PREVISIONI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA		PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>									
<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>									
<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>									
<i>Titolo 4 - Rimborso prestiti</i>									
<i>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere</i>									
<i>Titolo 6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</i>	<i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro.</i>									
TOTALE SPESE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									



ALLEGATO 12 - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(artt. 39 e 40 DPR xxx/20xx)

Entrate			Esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Gestione competenza								Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa			Totale residui attivi da riportare all'esercizio successivo			
					Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Variazioni (+/-)	Riscossi nell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Previsioni definitive		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
					Accertamenti	Riscossioni	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	In aumento								In diminuzione	In aumento
								In aumento	In diminuzione						16=15-14	17=14-15							
a	b	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8=7-4	9=4-7	10	11	12	13=10+11-12	14	15=5+12	16=15-14	17=14-15	18=6+13				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																							
Fondo di cassa																							
Livelli del PdC	Codice del PdC	TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, VOCE AL 4° LIVELLO DEL PDC	Capitolo																				
			N.	Denominazione																			
I	E.6	6-Accensione Prestiti																					
II	E.6.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti																					
III	E.6.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti																					
IV	E.6.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP																					
	E.6.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti	---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
I	E.7	7-Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere																					
II	E.7.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti																					
III	E.7.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti																					
IV	E.7.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP																					
	E.7.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti	---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
I	E.8	8-Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione																					
II	E.8.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti																					
III	E.8.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti																					
IV	E.8.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP																					
			---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
I	E.9	9-Entrate per conto terzi e partite di giro																					
II	E.9.01	Tipologie significative per le AP in base al 2° livello del Piano dei conti																					
III	E.9.01.01	Categorie significative per le AP in base al 3° livello del Piano dei conti																					
IV	E.9.01.01.XX	4° livello del Piano dei conti significativo per le AP																					
	E.9.01.01.XX	Capitoli relativi al 4° livello del piano dei conti	---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
			---	---																			
TOTALE ENTRATE																							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO																							
FONDO DI CASSA UTILIZZATO																							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE																							



ALLEGATO 13 - CONTO ECONOMICO

	Anno n		Anno n-1	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c.1) contributi dallo Stato				
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici				
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione (A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi				
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo				
7bis) per trasferimenti e contributi				
a) trasferimenti correnti				
b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici				
c) contributi agli investimenti ad altri soggetti				
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20-21)				
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				



ALLEGATO 14 - CONTO ECONOMICO componenti negative Missioni e Programmi Anno n		missione A		missione B		TOTALE
		programmaA1	programmaA2	programmaB1	programmaB2	
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
	7) per servizi					
	a) erogazione di servizi istituzionali					
	b) acquisizione di servizi					
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro					
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo					
	7 bis) per trasferimenti e contributi					
	a) trasferimenti correnti					
	b) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici					
	c) contributi agli investimenti ad altri soggetti					
	8) per godimento di beni di terzi					
	9) per il personale					
	a) salari e stipendi					
	b) oneri sociali					
	c) trattamento di fine rapporto					
	d) trattamento di quiescenza e simili					
	e) altri costi					
	10) ammortamenti e svalutazioni					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
	12) accantonamento per rischi					
	13) altri accantonamenti					
	14) oneri diversi di gestione					
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
	b) altri oneri diversi di gestione					
	Totale					
C)	ONERI FINANZIARI					
	17) interessi ed altri oneri finanziari					
	a) interessi passivi					
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
	c) altri interessi ed oneri finanziari					
	17bis) perdite su cambi					
	Totale					
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	19) svalutazioni					
	a) di partecipazioni					
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
	Totale					
E)	ONERI STRAORDINARI					
	Oneri, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti					
	21) contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti					
	Totale					

Il prospetto riporta le componenti economiche negative contenute nell'allegato 10 conto economico



ALLEGATO 15 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'(*)	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	N	N-1		N	N-1
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			I. Fondo di dotazione		
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			II. <i>Altri conferimenti di capitale</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. <i>Riserve di rivalutazione</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. <i>Riserve derivanti da leggi e obbligatorie</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. <i>Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>		
Totale			Totale Patrimonio netto (A)		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Terreni e fabbricati di cui in leasing finanziario			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari di cui in leasing finanziario			2) per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali di cui in leasing finanziario			3) per spese future		
4) Mezzi di trasporto di cui in leasing finanziario			4) per altri rischi ed oneri futuri		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)		
6) Diritti reali di godimento			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
7) altri beni			D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale			I. <i>Debiti</i>		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) debiti verso fornitori		
1) Partecipazioni in:			2) debiti tributari		
a) imprese controllate			3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
b) imprese collegate			4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni		
c) altre imprese			5) debiti verso imprese controllate		
d) altri enti			6) debiti verso imprese collegate		
2) Crediti finanziari			7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute		
a) verso imprese controllate			8) debiti diversi		
b) verso imprese collegate			Totale		
c) verso Amministrazioni pubbliche			II. <i>Debiti bancari e finanziari</i>		
d) verso altri			1) verso lo Stato		
3) Altri titoli			2) verso altre pubbliche amministrazioni		
Totale			3) verso imprese controllate		
Totale Immobilizzazioni (B)			4) verso imprese collegate		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			5) verso altri finanziatori		
I. <i>Rimanenze</i>			6) verso banche e tesoriere		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			7) acconti ricevuti		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			8) debiti per attività svolta per c/terzi		
3) lavori in corso			9) altri debiti bancari e finanziari		
4) prodotti finiti e merci			Totale		
5) acconti			Totale Debiti (D)		
Totale			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
II. <i>Crediti</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi		
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			2) Risconti passivi		
2) crediti verso clienti e utenti			3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche		
3) crediti per trasferimenti correnti			4) Contributi agli investimenti da altri		
4) crediti per contributi agli investimenti			5) Riserve tecniche		
5) crediti per trasferimenti in conto capitale			Totale ratei e risconti (E)		
6) crediti per trasferimenti per conto terzi					
7) crediti per proventi da attività finanziarie					
8) crediti verso l'erario					
9) imposte anticipate					
10) crediti per attività svolta per c/terzi					
11) crediti verso altri					
Totale					
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) Conto di tesoreria					
a) Istituto tesoriere/cassiere					
b) presso Banca d'Italia					
2) depositi bancari e postali					
3) assegni					
4) denaro e valori in cassa					
Totale					
Totale attivo circolante (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo			Totale passivo e netto		



ALLEGATO 16 - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - CONTO DEL BILANCIO
(art. 46, comma 1, lettera a) DPR xxx/20xx) - Situazione amministrativa

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00

Ripartizione di cui all'art. 46, comma 2, del Regolamento		
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte vincolata		
...		
...		
	Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale		
	Totale parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale	0,00
Parte disponibile		
...		
...		
	Totale parte disponibile	0,00
Totale risultato di amministrazione		0,00

